

DELIBERAZIONE N. 80: DIRITTO ALLO STUDIO - RECEPIMENTO ACCORDO.

II Presidente ricorda che con precedente provvedimento n. 59 del 3.10.1989 venne approvato un regolamento per l'applicazione della normativa in materia di diritto allo studio, previsto dal DPR 23.8.1988 n. 395, a seguito di accordo con le OO.SS., raggiunto il 12.7.1989, avente carattere sperimentale per la durata di un anno.

In data 28.12.1990 tra l'Amministrazione camerale e le OO.SS. CGIL e CISL venne sottoscritto un accordo per la ridefinizione del regolamento per il diritto allo studio mentre in tale materia intervenne un'ulteriore disposizione normativa in applicazione del contratto di lavoro di cui al DPR 333/1990.

A seguito di contrattazione decentrata, in data 24 luglio c.a. è stato sottoscritto un nuovo accordo, sotto la forma di un regolamento per l'utilizzo dei permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio.

LA GIUNTA IN VESTE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

udito quanto esposto dal Presidente,

visto l'art. 24 del DPR 333/90 e l'art. 3 del DPR 395/88

all'unanimità

d e l i b e r a

di recepire l'intesa raggiunta con le organizzazioni sindacali in merito al regolamento di utilizzo delle 150 ore annue individuali del diritto allo studio così come risulta dall'allegato che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

f.to IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr Carmelo Antonuccio)

f.to IL PRESIDENTE
(Dr Francesco Bettoni)

La presente deliberazione è stata regolarmente esposta all'albo camerale dal 19.8.1991 al 25.8.1991 senza opposizioni o reclami da parte di alcuno.

Brescia, 27.08.1991

**REGOLAMENTO DI UTILIZZO DELLE 150 ORE ANNUE
INDIVIDUALI PER DIRITTO ALLO STUDIO**

Allegato alla deliberazione n. 80 dell'8.8.1991

Articolo 1

I permessi straordinari retribuiti nella misura massima di 150 ore annue individuali sono previsti dall'art.3 del D.P.R. 23 agosto 1988 n.395, per la frequenza dei corsi indicati dal comma 2 del citato articolo.

Articolo 2

L'esercizio del diritto allo studio deve privilegiare l'ottenimento della licenza della scuola dell'obbligo, favorire l'impegno finale per il conseguimento del titolo di studio riconosciuto dall'ordinamento pubblico e, a parità di condizioni, garantire la rotazione nella fruizione dei permessi straordinari fra gli aventi diritto.

I permessi suddetti, qualora le richieste non superino il 3% delle unità in servizio all'inizio dell'anno, sono concessi senza predisporre alcuna graduatoria, qualora le richieste superino il 3% delle unità in servizio all'inizio dell'anno, sono concessi nel seguente ordine preferenziale:

- a) ai dipendenti che frequentano la scuola media inferiore;
- b) ai dipendenti frequentanti l'ultimo anno di corso di studi o laureandi; gli studenti universitari o post universitari dovranno già avere superato due esami dell'anno accademico immediatamente precedente; i laureandi dovranno avere già superato tutti gli esami previsti dal piano di studi;
- c) ai dipendenti che frequentano il penultimo anno di corso e successivamente ai dipendenti che, nell'ordine, frequentano gli anni ad esso anteriori, escluso il primo, ferma restando per gli studenti universitari e post universitari la condizione di cui alla precedente lettera b);
- d) ai dipendenti frequentanti l'ultimo anno del corso di studio o laureandi e successivamente ai dipendenti che frequentino gli anni ad essi inferiori.

Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui alla lettera b), c) e d) la precedenza è accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentano i sottoelencati corsi di studi per il conseguimento di titoli di studio o di attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico:

- 1) triennio della scuola professionale;
- 2) scuola media superiore;
- 3) università;
- 4) specializzazione post-diploma;
- 5) specializzazione post-universitaria;
- 6) altre scuole di qualificazione professionale.

A parità di condizioni, i permessi sono accordati ai dipendenti che non abbiano mai usufruito per lo stesso corso di studi e, in caso di ulteriori parità, secondo l'ordine decrescente di età.

Le preferenze sono riservate agli studenti che intendano conseguire, oltre alla licenza, il primo diploma, la prima laurea, il primo attestato professionale o di specializzazione.

Articolo 3

Le richieste dei permessi devono essere presentate entro il 30 novembre di ogni anno scolastico, corredate dal certificato di iscrizione all'anno scolastico o accademico.

Nelle domande i dipendenti dichiareranno il numero delle ore di permesso richieste e indicativamente i periodi e le modalità di utilizzo dei permessi stessi.

Le ore concesse dovranno essere fruite nell'anno solare successivo a quello dell'istanza e nei termini del calendario scolastico.

Articolo 4

Chi interrompe la frequenza del corso deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione.

La rinuncia da parte di un dipendente ai permessi retribuiti ottenuti, consente la concessione degli stessi al primo degli esclusi tra gli aventi diritto.

Articolo 5

I dipendenti ammessi a godere del diritto allo studio hanno diritto, salvo eccezionali, ed inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario.

Articolo 6

I dipendenti che hanno utilizzato i permessi straordinari, a consuntivo dell'anno scolastico dovranno presentare idonea certificazione di frequenza e degli esami sostenuti.

Gli studenti universitari potranno presentare, in alternativa a quanto previsto al precedente comma, la certificazione comprovante il superamento, nell'anno, di un numero di esami pari almeno ad $1/8$ di quelli obbligatori previsti, per tutti gli anni di corso, nel piano di studio della specifica laurea. Le eventuali frazioni risultanti dal conteggio verranno arrotondate all'unità superiore solo se superano lo 0.50.

In mancanza della predetta certificazione - ai sensi del comma 6, art.3, D.P.R. 395/88- i permessi fruiti saranno considerati aspettativa non retribuita per motivi personali, di cui all'art. 69, D.P.R. 10.1.1957 n.3.

Articolo 7

Per l'anno 1990 e 1991, considerato che era in corso la modifica del presente regolamento, le domande potranno essere presentate entro 15 giorni dalla data di esposizione all'albo della deliberazione di recepimento del presente accordo.